

4.38 Impianti termici civili e industriali alimentati a biomasse solide con potenzialità termica nominale complessiva inferiore o uguale a 10 MWt, ai sensi degli articoli 272 comma 2 e 271 comma 3 del D.Lgs. 152/2006

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente autorizzazione di carattere generale, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **impianto termico:** impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo;
- b) **generatore di calore:** qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
- c) **focolare:** parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione;
- d) **impianto termico civile:** impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l'impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell'edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi;
- e) **potenza termica nominale dell'impianto (Pn):** la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l'impianto;
- f) **potenza termica nominale del focolare:** il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi multipli;
- g) **potenza termica nominale complessiva degli impianti termici civili:** somma delle potenzialità termiche nominali degli impianti termici civili presenti nell'edificio civile o nello stabilimento.
- h) **installatore:** soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- i) **gestore dell'impianto:** la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel D.Lgs. 152/06 (art. 268, comma 1 lettera n) D.Lgs. 152/06).
- j) **responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto:** il soggetto indicato dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
- k) **proprietario dell'impianto termico:** chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario per quello che riguarda l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono da intendersi riferiti agli amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato.
- l) **terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:** persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente.
- m) **conduzione di un impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta combustione nei focolari e l'adeguamento del regime dell'impianto termico alla richiesta di calore.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale gli impianti termici ad uso civile o produttivo alimentati a biomasse solide vegetali di cui al punto 2.1.

Per la soglia di potenza <1 MWt non è necessario aderire alla presente autorizzazione ma bisogna rispettare i limiti di cui al successivo punto 3.

2.1 Combustibili consentiti

Nei generatori termici disciplinati dalla presente autorizzazione di carattere generale è consentito l'utilizzo delle seguenti biomasse combustibili, incluse nella Sezione 4 dell'allegato X alla parte V del D. Lgs. 152/2006:

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli.

2.2 Soglie di potenza termica nominale e potenza termica nominale complessiva

Per la determinazione della soglia e dei relativi valori limite di emissione si devono sommare tutte le potenze termiche nominali dei generatori di calore presenti nello stabilimento produttivo od edificio civile.

Gli impianti termici alimentati con i sopra citati combustibili aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 10 MWt ed inferiore a 50 MWt seguono la procedura autorizzatoria ordinaria ai sensi dell'art 269 del D.Lgs. 152/06.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE AI VALORI LIMITE ED AI CONTROLLI

I seguenti valori limite (media oraria), espressi in mg/Nm³ salvo diversa specificazione, sono relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K, ad una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco e ad un tenore di ossigeno di riferimento del 11%, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:

INQUINANTI	Valori limite per potenza termica nominale	
	<= 1 MWt	>1 MWt; <= 10 MWt
Polveri	30	10
NOx e NH3* (espressi come NO ₂)	450	200
Monossido di carbonio	250	150
SOx (espressi come SO ₂)	100	100
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	30	30
Acidi Cloridrico (espresso come HCl)	-	10

* in presenza di impianti di abbattimento che ne producano

Per le ulteriori prescrizioni tecniche si rimanda all'allegato 3A paragrafo F della DGR 2236/2009 e smi.

Per tutto quanto non espressamente citato, valgono inoltre tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 parte V, in particolare dall'allegato X nella parte II, sezione 4, paragrafo 2, il punto 2.2 "Modalità di combustione".
